Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Mercoledì, 20 luglio 1927 - Anno V | Numero 166

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868 (n. 1177 di pubblicazione, *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1927, n. 137, pag. 2424), all'art. 1, comma *c*), n. 2, invece di: « Seconda qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da scrofe e da maschi e femmine castrati *da almeno due mesi* », leggasi: « Seconda qualità, comprendente le carni incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da scrofe e da maschi e femmine castrati *da meno di due mesi* ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1510.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1199.
Aumento del contributo statale a favore del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, concernente la sistemazione finanziaria del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma;
Visto il decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1619, concernente l'istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospedaliero di Santa Maria e di San Gallicano;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di elevare il contributo annuo corrisposto dal Tesoro dello Stato al Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 6 novembre 1924 ed all'art. 9 dell'altro sopra richiamato decreto 29 luglio 1926;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno annuo da corrispondersi dal Tesoro dello Stato al Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1619, è elevato da L. 7,000,000 a L. 7,200,000, a decorrere dal 1° gennaio 1927, in relazione alle maggiori spese che il Pio istituto stesso deve incontrare per le degenze e cura dei propri malati accolti nelle cliniche dipendenti dalla Regia università di Roma.

Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1927 verrà corrisposta, per una volta tanto, dal Tesoro dello Stato al Pio istituto medesimo la somma di L. 505,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica, saranno adottati i provvedimenti occorrenti per assicurare alle cliniche dipendenti dalla Regia università di Roma un più economico funzionamento della gestione amministrativa.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1511.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1200.
Liquidazione del Consorzio carnico delle cooperative di lavoro, con sede in Tolmezzo, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, concernente la liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale;
Visto il R. decreto 6 giugno 1912, n. 733, con il quale il Consorzio carnico delle cooperative di lavoro, con sede in Tolmezzo, venne riconosciuto come corpo morale, a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del relativo regolamento, approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Vista la deliberazione, in data 30 dicembre 1926, del predetto Consorzio, contenente la proposta di messa in liquidazione;
Ritenuto che le attività finanziarie del Consorzio non sono sufficienti per far fronte ai suoi debiti e che pertanto deve farsi luogo alla liquidazione, ai sensi del predetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio carnico delle cooperative di lavoro, con sede in Tolmezzo, è posto in liquidazione, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 2.

L'ing. Giorgio De Ricco è nominato liquidatore del Consorzio che sarà tenuto a corrispondere al liquidatore stesso una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Udine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 65. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1512.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1201.

Scioglimento del Consorzio cooperativo piemontese delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole, con sede in Torino, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1880, che riconosce come corpo morale il Consorzio cooperativo piemontese delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole, con sede in Torino, e se ne approva lo statuto organico;
Visto il decreto Ministeriale, in data 24 luglio 1926, con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio e alla nomina dell'amministratore provvisorio nella persona del cav. Vittorio Nasi;
Visti i successivi decreti Ministeriali 15 novembre 1926 e 19 febbraio 1927, con i quali vennero prorogati i poteri dell'amministratore provvisorio fino al 31 marzo 1927;
Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;
Vista la relazione, in data 25 febbraio 1927, dell'amministratore provvisorio sul funzionamento e sull'amministrazione del Consorzio suddetto;
Considerato che le persistenti irregolarità di funzionamento e di amministrazione dell'ente rendono impossibile il suo riordinamento e l'attuazione del proprio programma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio cooperativo piemontese delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole, con sede in Torino, è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Enrico Gazzi è nominato liquidatore del Consorzio stesso, con il còmpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Art. 3.

Al detto liquidatore il Consorzio corrisponderà una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 66. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1513.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1207.

Inclusione dell'abitato di Castelguidone (provincia di Chieti) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castelguidone in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 72. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1514.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1203.

Proroga dei poteri del Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione ed il riordinamento dell'Università agraria di Leprignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 17 febbraio 1927 - Anno V - col quale l'Università agraria di Leprignano, in provincia di Roma, venne sciolta, e fu nominato il cav. Giovanni De Nava Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente;

Considerato che, perdurando ancora le ragioni che consigliarono lo scioglimento del Consiglio di amministrazione di quell'ente, si ravvisa necessaria la proroga dei poteri del suddetto Commissario, perchè egli possa completare la riorganizzazione amministrativa e contabile di quell'ente, e provvedere alla sistemazione del suo patrimonio;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visto l'art. 21 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri affidati al sig. Giovanni De Nava, in qualità di Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione e per il riordinamento dell'Università agraria di Leprignano in provincia di Roma, sono prorogati di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 68. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1515.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1206.

Temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare temporaneamente la fusione delle società commerciali nell'interesse della economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di fusione delle società commerciali, regolarmente costituite alla data del presente decreto, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 2.

L'efficacia del precedente articolo cesserà col 30 giugno 1928, e non si estende alle suddette tasse accertate, ma non ancora pagate, fino alla data del presente decreto, che andrà in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 71. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1516.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1205.

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Civitavecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 25 settembre 1926, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Civitavecchia, ha chiesto l'approvazione di alcune modificazioni del suo statuto organico;

Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 981, con il quale detto Istituto fu legalmente riconosciuto;

Viste le deliberazioni, in data 9 luglio 1926 e 21 gennaio 1927, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, relative alle menzionate modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni per le case popolari ed economiche, approvato con il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 5 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Civitavecchia, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — Pel raggiungimento dei suoi fini l'Istituto ha facoltà:

a) di assumere mutui semplici o con ipoteca o in conto corrente;

b) in generale di fare tutte quelle operazioni che si renderanno opportune nell'interesse dell'Istituto ».

« Art. 5. — L'Istituto è amministrato da un Consiglio, composto di sette consiglieri aumentabili fino a nove, nominati come appresso: cioè per i primi sette da nominarsi:

quattro dal Consiglio comunale (con intesa che uno di essi debba appartenere alla classe operaia ed uno alla classe impiegatizia);

uno dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia;

uno dalla Società italiana e società anonima;

uno dal signor Cinciari Alessandro.

« Gli altri due consiglieri saranno nominati:

uno fra gli altri enti o privati che concorreranno a termini dell'art. 1, comma ultimo;

uno dagli inquilini.

« I consiglieri durano in carica tre anni; essi nominano nel proprio seno il presidente.

« Sono rieleggibili.

« Il consigliere nominato dagli inquilini delle case dell'Istituto decade dalla carica quando cessano i suoi rapporti di locazione con l'Istituto.

« Ogni anno il Consiglio nominerà nel proprio seno un vicepresidente ed un segretario per l'esercizio in corso.

« Il Consiglio di amministrazione si intenderà legalmente costituito quando siano in carica almeno sei consiglieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 70. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1517.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1202.
Modificazioni allo statuto della Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze.

N. 1202. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni alla lettera *e*) dell'art. 58 dello statuto organico della Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1518.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1204.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Cividale-Caporetto.

N. 1204. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia Cividale-Caporetto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1927.
Nomina di una Commissione incaricata di iniziare gli studi occorrenti per la elaborazione delle nuove tariffe da applicarsi nelle reti telefoniche urbane alla fine del primo triennio di gestione sociale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 46 delle convenzioni stipulate con le Società telefoniche concessionarie di zona;

Riconosciuta la necessità di iniziare sin d'ora gli studi occorrenti per la elaborazione delle nuove tariffe da applicarsi nelle reti telefoniche urbane alla fine del primo triennio di gestione sociale;

Decreta:

Allo scopo nelle premesse specificato è nominata una Commissione così composta:

1° S. E. Pennavaria avv. Filippo, presidente;
2° Grand'uff. ing. Magagnini Giacomo, membro;
3° Grand'uff. dott. Cambi Ettore, membro;
4° Grand'uff. Borriello Biagio, membro;
5° Comm. ing. Regnoni Romualdo, membro;
6° Comm. dott. Capanna Giuseppe, segretario.

Roma, addì 12 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1927.
Restrizioni all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 (comma quint'ultimo) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Esaminate le proposte di restrizioni al normale esercizio venatorio, pervenute dalle Amministrazioni provinciali;

Udito il Comitato consultivo per la caccia, istituito con il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e la cattura della selvaggina nobile stanziale (pernici, starne, fagiani, lepri e tetraonidi) si aprono ovunque, senza distinzione di altimetria, il 1° settembre.

Art. 2.

Nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto e nelle provincie di Parma e Piacenza, oltre il 31 dicembre, è consentito cacciare col fucile i soli palmipedi e trampolieri fino al 20 aprile. Tale caccia è esercitabile solo ai laghi, specchi d'acqua, acquitrini, ripe, valli e paludi, limitatamente alla pianura.

Nelle dette regioni e provincie, il secondo periodo di caccia alla beccaccia, da esercitarsi solo in zona non superiore ai m. 800 sul livello del mare, decorre dal 1° fino al 20 marzo.

Art. 3.

Salvo il disposto di cui all'art. 5 del presente decreto, i termini normali per l'esercizio venatorio, in Sardegna, subiranno, nell'annata 15 agosto 1927-14 agosto 1928, le seguenti limitazioni:

a) la caccia alla pernice potrà esercitarsi dal 1° al 31 ottobre. Non è permessa, però, la esportazione di tale specie ed il cacciatore, salpando dall'isola, non potrà portar con sè più di 15 capi, il cui trasporto, non effettuabile mediante spedizione, sarà giustificato, presso il cacciatore, dal possesso dell'arma lunga da fuoco e dalla relativa licenza;

b) la caccia alla lepre potrà esercitarsi dal 1° settembre al 31 dicembre;

c) la chiusura della caccia agli uccelli migratori, di cui al comma *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, e della caccia nonchè della cattura dei palmipedi e trampolieri, ha luogo il 20 marzo.

Art. 4.

La caccia al camoscio si chiude il 30 novembre, salvo nella provincia di Como, dove la caccia stessa può esercitarsi dal 15 settembre al 15 ottobre.

Art. 5.

Fino al 14 agosto 1928, sono vietate:

a) la caccia e la cattura della pernice rossa (*Alectoris rufa*), salvo che nella Liguria, nel Piemonte, nonchè nelle provincie di Parma, Piacenza e Massa e Carrara, ove potranno essere effettuate dal 15 settembre al 30 novembre;

b) la caccia e la cattura del picchio (*verde, rosso maggiore, rosso minore e nero*);

c) la caccia e la cattura dell'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*);

d) la caccia al camoscio in terreno libero, dal Monte Rosa al confine svizzero.

Art. 6.

Fino al 14 agosto 1930, sono vietate:

a) la caccia al capriolo, in terreno libero;

b) la caccia al cervo e al daino, in Sardegna, in terreno libero;

c) la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone, e della femmina del fagiano di monte e del francolino di monte, salvo speciali autorizzazioni, da parte del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), a scopo di ripopolamento o per comprovate esigenze tecniche.

Art. 7.

E' revocato il disposto di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 10 giugno 1926, relativo alla caccia primaverile alla quaglia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie alle quali si appplica la legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 12 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Richiesta di svincolo di cauzione della Società anonima italiana « American Express Company ».

Il signor Mario Serantoni fu Aldenago mediatore per il collocamento in assicurazione presso il Lloyd di Londra dei rischi sui trasporti fatti a cura della Società anonima American Express C. L.t.d., ha richiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati italiani, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni di assicurazione compiute nel Regno, domandando altresì che la cauzione stessa sia consegnata alla Società anonima italiana « American Express Company ».

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Divisione assicurazioni private) del Ministero dell'economia nazionale, non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 27 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posto fonotelegrafico.

Il giorno 11 luglio 1927, in Foresto Sesia, provincia di Novara, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno il posto fonotelegrafico comunale collegato alla ricevitoria telegrafica di Borgo Sesia.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per restituzione di certificato consolidato 5 per cento.

Il sig. Koenig Giovanni fu Paolo, con domicilio eletto in Genova presso l'avv. Pescetto Luigi, via Ippolito D'Aste, 8-4, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Marchi Felice Ottorino del Tribunale civile di Bari, il 27 febbraio 1927, il sig. Conenna Atlante fu Domenico, residente in Bari, via Argira n. 43, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 per cento n. 210905 di L. 3955, intestato a Koenig Guglielmo di Giovanni, minore sotto la patria podestà del padre, e figli nascituri di detto Koenig Giovanni, da esso sig. Conenna Atlante fu Domenico indebitamente detenuto.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di 6 mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata da esso sig. Koenig Giovanni fu Paolo.

Roma, addì 16 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 luglio 1927 - Anno V

Francia	72.13	Oro	354.90
Svizzera	354.16	Belgrado	32.50
Londra	89.42	Budapest (pengo)	3.22
Olanda	7.385	Albania (Franco oro)	356.80
Spagna	314.43	Norvegia	4.75
Belgio	2.56	Svezia	4.94
Berlino (Marco oro)	4.374	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.93
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	73.775
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.35
New York	18.393		
Dollaro Canadese	18.41		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di isorizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 % »	2312 2313	450 — 450 —	*Sbarbaro* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).	*Sbarbari* Giovanni fu Domenico, domic. a Tornolo (Parma).
Cons. 5 %	177423	85 —	*Di Donna Maria Francesca fu Carmine, interdetta sotto la tutela della madre Mennella Vincenza fu Gennaro ved. di Di Donna Carmine domic. a Resina (Napoli).*	*Aventi diritto all'eredità di Di Donna Maria Francesca fu Carmine in Resina (Napoli).*
3.50 % » »	85669 315565 372049	140 — 175 — 280 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro moglie di Antonio Dapelo fu Pietro domic. a Prà (Genova).
3.50% (1902) » »	3019 14607 16073	161 — 105 — 140 —	De Andreis *Colomba* fu Pietro moglie di Dapelo Antonio, domic. a Prà (Genova).	De Andreis *o D'Andreis Maria-Anna-Colomba* fu Pietro, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	41551	170 —	Pissarello *Marina* fu Matteo, moglie di Rittore Giovanni Battista, domic. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Pissarello *Paola-Marina* fu Matteo, moglie, ecc., come contro.
»	394531	1,085 —	Opera Pia *Piarin Angelo* di Murano, amministrata dalla Congregazione di Carità di Venezia.	Opera Pia *Bartolomeo Tartaro* in Murano, amministrata come contro.
3.50 %	181974	1,190 —	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo e prole nascitura dal detto Pinna Battista, domic. a Cagliari; con usufrutto a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo, moglie legalmente separata di Pinna Battista e con ipoteca a favore di Pinna Battista fu Salvatore Antonio.	Pinna-Porcu Arturo e Mario di Battista, minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione speciale della loro madre Porcu *Maria Giuseppina* di Pietro Paolo ecc., come contro; con usufrutto a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro.
» »	268948 268949	840 — 1,260 —	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna, domic. a Bosa (Cagliari). L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Giuseppina* di Pietro Paolo ved. Pinna.	Pinna-Porcu Mario fu Battista, minore sotto la p. p. della madre Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Porcu *Maria-Giuseppina* di Pietro-Paolo, ved. Pinna.
Cons. 5 % » »	422870 422871 422872	140 — 140 — 140 —	Rey *Francesco* / Rey Elvira / Rey Lidia } di *Serafino*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Salbertrand (Torino).	Rey *Serafino-Francesco* / Rey Elvira / Rey Lidia } di *Luigi-Francesco* detto *Francesco*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	328262	70 —	Vallauri Giovanna di *Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Battista* fu Giovanni, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Vallauri Rosa fu Giovanni, moglie di Casone Andrea, domic. in Vinadio.	Vallauri Giovanna di *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. e nascituri da detto Vallauri *Giovanni-Battista*, domic. in Vinadio (Cuneo); con usufrutto come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	328267 380232	350 — 14 —	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio ai coniugi Vallauri *Battista* fu *Giovanni* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).	Intestate come la precedente e con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Vallauri *Giovanni Battista* fu *Giovanni Battista* e De Giovanni Maria fu Giacomo, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	731265	42 —	Vallauri *Battista* fu *Giovanni*, domic. a Vinadio (Cuneo).	Vallauri *Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista*, domic. a Vinadio (Cuneo).
»	328266	70 —	Fantini *Domenica* di Giuseppe, minore sotto la p. p. domic. a Vinadio (Cuneo), vincolata.	Fantini *Maria-Domenica* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	328265	70 —	Vallauri *Giuseppina* (moglie di De Giovanni Giovanni), Carlo e Faustina, fratello e sorelle fu Giuseppe, l'ultima minore sotto la p.p. della madre Comba Caterina, ved. Vallauri, eredi indivisi di Vallauri Maurizio fu Tommaso, domic. a Dionero (Cuneo) - vincolata.	Vallauri *Rosa-Giuseppina, ecc.*, come contro.
»	501630	283.50	Napoleoni *Francesca* fu Luigi, moglie di De Paolis Roberto, domic. a Roma - vincolata.	Napoleoni *Maria-Francesca* fu Luigi, moglie, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	25381	87.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	227641	840 —	Cavalli di S. Germano contessa *Elisa* di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. in Firenze - vincolata.	Cavalli di S. Germano *Pia-Elisa-Maria-Anita-Luigia-Camilla* Miltred di Enrico, ved. di Luigi Gusberti, domic. a Firenze - vincolata.
»	369465	178.50	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona, con usufrutto vitalizio alla contessa *Elisa* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio alla contessa *Pia-Elisa-Maria-Anna-Luigia-Camilla Miltred* Cavalli di S. Germano fu Enrico, moglie di Aldo Rossi fu Alessandro.
» »	369466 373741	178.50 35 —	Gusberti Enrico fu Luigi, domic. a Milano - vincolata; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	373740	35 —	Gusberti Massimiliano fu Luigi, domic. in Ancona; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % (1902)	32878	49 —	Bini *Antonio* di *Sante*, minore sotto la p. p. del padre domic. a Fosdinovo (Massa Carrara).	Bini *Severino* di *Ernesto*, minore, ecc., come contro.
3.50 % »	688414 708427	14 — 10.50	*Tursini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.	*Turbini* Torello fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto) - vincolata.
Cons. 5 %	47875	55 —	Caminiti Paolo di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Paolo di Orazio, domic. a Messina.
»	47874	55 —	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Messina.	Caminiti Maria-Giovanna di Orazio, domic. a Messina.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.